



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 26/2024

Sul ricorso iscritto al n. 63019 del registro di Segreteria, proposto dal dott. - (c.f. -), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall' Avv. Nicola Colombini del Foro di Pisa (c.f. CLMNCL72H19G702T), con pec nicola.colombini@pecordineavvocatipisa.it, e dall'Avv. Francesco Monceri del foro di Roma (c.f. MNCFNC71M17G702P) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, alla via A. Vaccà Berlinghieri, n. 20;

ricorrente

contro

INPS in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, via
Ciro il Grande 21 e

INPS – Direzione provinciale di Pisa, in persona del legale
rappresentante p.t. corrente in Pisa, Piazza Guerrazzi, n. 17,

rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Ilario Maio (pec: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella

Francesca Paola Micheli (pec:

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in forza di procura generale alle liti del Presidente *pro-tempore* dell'Istituto;

resistente

Per, l'annullamento del diniego di adeguamento del trattamento pensionistico ordinario in godimento al ricorrente, categoria VOCUM n. 06701290, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto conseguente o, comunque, connesso ed, in particolare, della comunicazione di liquidazione del trattamento pensionistico suddetto del 13 luglio 2020, nonché per il riconoscimento e la declaratoria del diritto all'adeguamento del trattamento pensionistico di cui il ricorrente è titolare nella misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio e per la conseguente condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione a favore del ricorrente del trattamento pensionistico così adeguato a far data dal dì del dovuto, con interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19 marzo 2024 il relatore cons. Elena Papa e l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS. Nessuno comparso per il ricorrente.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il dott. -, titolare di pensione in cumulo a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), con contribuzioni versate alla Cassa sanitari (CPS) e all'ENPAM medici, ha convenuto in giudizio l'INPS, in persona del Presidente e

legale rappresentante *pro – tempore*, per ottenere l'adeguamento del proprio trattamento pensionistico in aumento, secondo un ricalcolo dallo stesso effettuato a mezzo professionista, a tal fine incaricato, e a mezzo CAF, in forza del quale pretende ulteriori € 3.457,84 su base annua rispetto a quanto quantificato ed erogato dall'INPS, a seguito di calcolo della pensione in via definitiva del 7 agosto 2023.

A tal fine dà conto di essere pensionato con decorrenza dal 1° agosto 2020 e di avere svolto la propria attività lavorativa a partire dal 14 giugno 1990 presso la USL 17 di Santa Croce sull'Arno e dal 1° maggio 2018 al 31 luglio 2020 presso la ASL Toscana Nord Ovest, nonché di avere riscattato il periodo relativo agli studi universitari e a quelli di specializzazione.

Dà, altresì, conto di avere interpellato l'Amministrazione previdenziale, sia a mezzo studio legale (nota via pec del 24 maggio 2022), che a mezzo CAF (nota del 23 dicembre 2022), al fine di ottenere quanto ritenuto spettante, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.

Chiede, pertanto, l'accertamento del diritto al maggiore importo sopradDETTO o della diversa misura di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo di CTU per la determinazione della esatta misura della pensione spettante, a far data dal pensionamento, nonché la condanna dell'INPS alla corresponsione delle differenze economiche sui ratei arretrati, oltre accessori e col favore delle spese di lite.

2. L'INPS, costituendosi in giudizio con memoria del 12 dicembre 2023, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del giudice ordinario affermando che la controversia

avrebbe ad oggetto pensione in cumulo tra “pensioni private”,
materialmente liquidata da INPS - gestione Privata.

Ha, poi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di *causa petendi* e/o, comunque, la sua infondatezza.

Rileva, infatti, l'INPS, che il ricorrente non avrebbe dato ragione del diverso conteggio effettuato e dei risultati raggiunti, né avrebbe esposto sulla base di quali argomenti di fatto e di diritto si fonda la sua pretesa. Non sarebbe, infatti, sufficiente la mera asserzione di avere diritto ad un importo maggiore, priva di alcuna indicazione del criterio di calcolo adottato, né del suo fondamento giuridico, per presentare una domanda ammissibile, difettando del tutto l'indicazione della *causa petendi*.

Neppure afferma emergano, agli atti, elementi a supporto della domanda, né rilievi sull'asserita illegittimità del calcolo offerto dall'INPS.

Rimarca, infine, il principio dell'incumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria come conclusivamente prospettata dalla domanda del ricorrente, precisando che in caso di eventuale riconoscimento di somme, per accessori sarebbe comunque dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2024, al fine della definizione della questione pregiudiziale inerente la giurisdizione, questo giudice ha disposto con ordinanza la produzione da parte dell'INPS di una

relazione atta a ricostruire la natura pubblica o privata delle gestioni in cui erano confluiti i contributi pensionistici del ricorrente durante la vita lavorativa, corredata da documentazione, dando altresì temini per memorie.

Con memoria del 27 febbraio 2024, l'INPS, brevemente richiamati la relazione e gli allegati depositati in pari data, ha insistito per il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella presente materia, risultando a tutti gli effetti chiarito che la pensione di cui è causa a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ed è materialmente liquidata dall'INPS gestione privata.

Con nota del 18 marzo 2024, parte ricorrente ha chiesto trattenersi la causa in decisione allo stato degli atti aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti nella presente materia formulata da INPS e chiedendo la compensazione delle spese.

All'udienza del 19 marzo 2024 INPS ha brevemente richiamato la relazione depositata concludendo a sua volta per il difetto di giurisdizione.

3. La questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS appare fondata, avendo questo giudice giurisdizione in materia pensionistica, sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge (cfr. art. 18 codice giustizia contabile).

Di converso nella specie la questione oggetto del giudizio è rappresentata dalla richiesta di ricalcolo della pensione VOCUM –

pensione di vecchiaia in cumulo dell'Assicurazione Generale

Obbligatoria INPS, ente previdenziale che gestisce la forma

assicurativa cui il ricorrente è stato da ultimo iscritto, e per cui non si

radica la giurisdizione della Corte dei conti.

Osserva l'INPS che la pensione oggetto del giudizio è a carico

dell'Assicurazione Generale Obbligatoria essendo formata da due

quote relative ai contributi versati (CPS, Cassa sanitari, ed EMPAM -

Medici) e liquidata dall'INPS gestione privata.

Ne consegue, come affermato anche da questa giurisprudenza (cfr.

Sez. III Centr. 98/2015), con orientamento da cui non vi è motivo di

dissentire, che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico

instaurato ed amministrato dall'INPS, gestione previdenziale diversa

da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico

dello Stato - nella specie cumulo dei periodi assicurativi - appartiene

alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese

connesse al trattamento in questione.

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in

favore del Giudice Ordinario, che, per competenza territoriale e per

materia, è individuato nel Tribunale Ordinario di Pisa - Sezione Lavoro.

Innanzi a questi la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge

decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Vista la definizione del giudizio su questione di rito, si dispone la

compensazione delle spese legali ai sensi dell'art. 31 del CGC.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana

– Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice Ordinario – Tribunale Ordinario di Pisa - Sezione Lavoro innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese legali compensate.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2024.

La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 174/2016 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.

Il Giudice Unico

cons. Elena Papa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024

Il Funzionario

Dott. Federico Liparulo

F.to digitalmente